Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 41

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - lunedì, 19 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**(812)**

# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 6 marzo 1950*
*registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950*
*registro Presidenza n. 38, foglio n. 160*

CROCE AL VALOR MILITARE

RONGA Renato fu Onofrio e di Annita Bizzerri, classe 1913, capitano di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Entrato a far parte di una formazione partigiana operante in Roma, assolveva rischiose missioni di carattere informativo nell'Italia centrale e lungo il fronte di Anzio, dimostrando belle doti di coraggio e di iniziativa. Catturato durante un rastrellamento, e successivamente evaso, rientrava subito in Roma, dove continuava nella sua attività fino alla liberazione della Capitale. — Roma, dicembre 1943-4 giugno 1944.

**(5426)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. **1194.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in località Capodichino del comune di Napoli.**

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in località Capodichino del comune di Napoli e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. **1195.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria ad Nives, in frazione Schiavonea del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).**

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Rossano in data 26 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria ad Nives, in frazione Schiavonea del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. **1196.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Mazara del Vallo (Trapani).**

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 2 aprile 1949, integrato con dichiarazione di pari data e con altra integrativa di quest'ultima, 12 gennaio 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Mazara del Vallo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. **1197.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beatissima Vergine Maria di Misericordia, in contrada Misericordia del comune di Erice (Trapani).**

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Trapani in data 1° giugno 1949, relativo all'erezione della parrocchia della Beatissima Vergine Maria di Misericordia, in contrada Misericordia del comune di Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1198.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo, in contrada omonima del comune di Martina Franca (Taranto).**

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Taranto in data 7 ottobre 1949, integrato con dichiarazione 5 novembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Paolo, in contrada omonima del comune di Martina Franca (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1951*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1199.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località « Frullone » del comune di Napoli.**

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 marzo 1942, integrato con successivo 10 agosto 1948 e dichiarazione 10 gennaio 1950, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località « Frullone » del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1951*

---

LEGGE 22 gennaio 1951, n. 52.

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, con il quale è stata effettuata la prelevazione di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1951.

**Istituzione della Commissione di studio su piano nazionale delle statistiche demografico-sanitarie.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, relativa al riordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 466, relativo all'ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Considerato che per lo svolgimento dei programmi relativi alla tutela sanitaria si rende necessaria la raccolta degli elementi statistici attinenti a problemi di carattere igienico-sanitario;

Ritenuta la convenienza che le rivelazioni suindicate e la elaborazione dei dati relativi procedono con unità di indirizzo e di metodo;

Considerato che tale unificazione di indirizzo in materia di studi a carattere sanitario corrisponde alla esigenza della comparazione con i dati rilevati dalle altre Nazioni aderenti alla Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto che, ai suindicati fini, si rende opportuno un coordinamento fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e l'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto che a siffatto coordinamento possa provvedersi mediante la costituzione di una Commissione di studio;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita con sede presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, una Commissione per lo studio, su piano nazionale, delle statistiche demografico-sanitarie, con il compito anche di definire tecnicamente i criteri di rilevazione dei dati; di proporre indagini al fine di accertare particolari cause di insalubrità dell'ambiente fisico sociale; di promuovere intese fra gli enti operanti nel campo dell'igiene e dell'assistenza pubblica per l'utilizzazione per scopi statistici del materiale disponibile; di esprimere parere sulla pratica realizzazione di voti e proposte formulati da Congressi ed Organizzazioni nazionali ed internazionali, nonchè sulle questioni, statisticamente rilevanti, che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e l'Istituto centrale di statistica riterranno di sottoporle.

Art. 2.

Detta Commissione è composta dai signori:

*Presidente*:

Maroi prof. Lanfranco, presidente dell'Istituto centrale di statistica.

*Membri*:

Cramarossa prof. Saladino, direttore generale dei Servizi medici dell'A.C.I.S.;

Puntoni prof. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Roma;

Barberi prof. Benedetto, direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;

Canaperia prof. G. Alberto, ispettore generale medico dell'A.C.I.S.;

Tizzano prof. Antonio, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Siena;

Carbonaro dott. Luigi, capo servizio dell'Istituto centrale di statistica;

Russo dott. Giuseppe, primo coadiutore dell'Istituto superiore di sanità;

Battini dottore Danilo, medico provinciale dell'A.C.I.S.

I servizi di segreteria saranno disimpegnati dai signori:

Giannelli dott. Giuseppe, dell'Istituto centrale di statistica;

Graziano dott. Felice, dell'A.C.I.S.

Art. 3.

Per la trattazione di particolari questioni, è data facoltà al presidente della Commissione di invitare, di volta in volta, a partecipare ai lavori della Commissione stessa esperti di riconosciuta, specifica competenza.

Roma, addì 22 gennaio 1951

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
De Gasperi

(707)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1951

**Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Brescia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Brescia:

Acquafredda, Adro, Agnosine, Angolo, Bagnolo Mella, Bagolino, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Inferiore, Berzo Demo, Bienno, Bione, Borno-Cogno, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Breno, Brescia, Brione, Calcinato, Calvagese Riviera, Capo di Ponte, Capriano-Azzano, Capovalle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castelcovati, Castel Mella, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cerveno, Ceto, Chiari, Cimbergo, Cividate, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Concesio, Corteno, Corte Franca, Darfo, Desenzano, Edolo, Erbusco, Esine, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gussago, Incudine, Iseo, Lavenone, Limone, Lodrino, Lograto, Lonato, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Magasa, Malegno, Malonno, Manerba, Manerbio, Marcheno, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga, Monno, Monticello Brusati, Montichiari, Montisola, Mura, Muscoline, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Ospitaletto, Ossimo, Paderno, Paitone, Paisco Loveno, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian d'Artogne, Pisogne, Polaveno, Polpenazze, Poncarale, Ponte di Legno, Pontoglio, Pontevico, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago, Quinzano d'Oglio, Rezzato, Rodengo-Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio, Valsaviore, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villanuova, Vione, Vobarno, Zogne, appartenenti alle categorie dell'industria della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Brescia:

Acquafredda, Adro, Agnosine, Angolo, Bagnolo Mella, Bagolino, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Inferiore, Berzo Demo, Bienno, Bione, Borno-Cogno, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Breno, Brescia, Brione, Calcinato, Calvagese Riviera, Capo di Ponte, Capriano-Azzano, Capovalle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castelcovati, Castel Mella, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cerveno, Ceto, Chiari, Cimbergo, Cividate, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Concesio, Corteno, Corte Franca, Darfo, Desenzano, Edolo, Erbusco, Esine, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gussago, Incudine, Iseo, Lavenone, Limone, Lodrino, Lograto, Lonato, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Magasa, Malegno, Malonno, Manerba, Manerbio, Marcheno, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga, Monno, Monticello Brusati, Montichiari, Montisola, Mura, Muscoline, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Ospitaletto, Ossimo, Paderno, Paitone, Paisco Loveno, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian d'Artogne, Pisogne, Polaveno, Polpenazze, Poncarale, Ponte di Legno, Pontoglio, Pontevico, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago, Quinzano d'Oglio, Rezzato, Rodengo-Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio, Valsaviore, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villanuova, Vione, Vobarno, Zogne, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1951

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
MARAZZA

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(721)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

**Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Cosenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Cosenza, Belvedere Marittimo, Bisignano, Cariati, Carpanzano, Castrovillari, Celico, Cerchiara di Calabria, Cetraro, Fagnano Castello, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Grimaldi, Grisolia, Luzzi, Malito, Mendicino, Morano Calabro, Orsomarso, Paola, Rende, Rose, Rogliano, Rossano, Rovito, San Demetrio Corone, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lucido, Saracena, Scalea, Scigliano, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Verbicaro, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949 n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Cosenza, Belvedere Marittimo, Bisignano, Cariati, Carpanzano, Castrovillari, Celico, Cerchiara di Calabria, Cetraro, Fagnano Castello, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Grimaldi, Grisolia, Luzzi, Malito, Mendicino, Morano Calabro, Orsomarso, Paola, Rende, Rose, Rogliano, Rossano, Rovito, San Demetrio Corone, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lucido, Saracena, Scalea, Scigliano, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Verbicaro, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua sente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
MARAZZA

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(724)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

**Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Benevento.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Benevento, Apice, Arpaia, Baselice, Castelpoto, Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Ceppaloni, Paduli, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Benevento, Apice, Arpaia, Baselice, Castelpoto, Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesine, Guardia Sanframondi, Ceppaloni, Paduli, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
MARAZZA

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(722)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

**Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Cremona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati,

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Cremona, Bagnolo Cremasco, Casalbuttano, Castelleone, Crema, Formigara, Madignano, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Ripalta Cremasca, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Soncino, Romanengo, Soresina, Vaiano Cremasco, Vescovato, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Cremona, Bagnolo Cremasco, Casalbuttano, Castelleone, Crema, Formigara, Madignano, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Ripalta Cremasca, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Soncino, Romanengo, Soresina, Vaiano Cremasco, Vescovato, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
MARAZZA

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(725)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

**Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Bergamo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Bergamo, Albino, Alzano Lombardo, Brembate, Brembate di Sotto, Canonica d'Adda, Caravaggio, Civi-

date al Piano, Curno, Dalmine, Gazzaniga, Grumello del Monte, Lovere, Parzanica, Ponte San Pietro, San Giovanni Bianco, Seriate, Stezzano, Treviglio, Zogno, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Bergamo, Albino, Alzano Lombardo, Brembate, Brembate di Sotto, Canonica d'Adda, Caravaggio, Cividale al Piano, Curno, Dalmine, Gazzaniga, Grumello del Monte, Lovere, Parzanica, Ponte San Pietro, San Giovanni Bianco, Seriate, Stezzano, Treviglio, Zogno, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
MARAZZA

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(723)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1951.

**Revoca del provvedimento di sequestro della ditta « Hermann Hanebeck », con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « Hermann Hanebeck », con sede in Milano, via Tibullo n. 6, e nominato sequestratario l'avv. Vincenzo Di Gese;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro della suindicata azienda;

Vista la deliberazione in data 16 novembre 1950 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 16 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta « Hermann Hanebeck », con sede in Milano, ed è conseguentemente revocata la nomina a sequestratario dell'avv. Vincenzo Di Gese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1951

*Il Ministro*: PELLA

(739)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1951.

**Divieto di pesca in una zona del lago di Como, in comune di Gravedona.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta della Sezione provinciale di Como della Federazione italiana della pesca sportiva, tendente ad ottenere che in una zona del lago di Como venga vietata la pesca ad accezione di quella esercitata con la canna, in quanto tale zona serve di frega per i pesci;

Visti i pareri favorevoli dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Nella zona del lago di Como (comune di Gravedona), e precisamente dalla sponda destra del torrente Liro, ivi compreso il delta di detto torrente, fino alla centrale della Società idroelettrica Comacina, e per una distanza di metri centocinquanta dalla riva, la pesca ad eccezione di quella esercitata con la canna con o senza mulinello, è vietata fino a nuova disposizione.

La Sezione provinciale di Como della Federazione italiana della pesca sportiva provvederà a delimitare tale zona mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione Pesca con la sola canna ».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1951

*Il Ministro*: SEGNI

(667)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Montedoro Ugo, avverso il provvedimento 14 maggio 1949 del l'Alto Commissariato per l'alimentazione relativo al licenziamento del ricorrente dall'ufficio di direttore di Sepral in seno ai servizi dell'alimentazione.

(740)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 41

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 19 febbraio 1951

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,86 | Borsa di Palermo | 624,86 |
| » Firenze | 624,86 | » Roma | 624,84 |
| » Genova | 624,85 | » Torino | 624,86 |
| » Milano | 624,86 | » Trieste | 624,86 |
| » Napoli | 624,825 | » Venezia | 624,85 |

### Media dei titoli del 19 febbraio 1951

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 69,65 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,10 |
| Id. 3 % lordo | 48 — |
| Id. 5 % 1935 | 97,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 74,15 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70 — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 68,50 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,95 |
| Id. 5 % 1936 | 91,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951) | 99,85 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 99,075 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,925 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 96,85 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949 n. 632, valide per il giorno 19 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

### Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 5 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Liburdi Giuseppina fu Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1640.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 24 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Vivona Giuseppe di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 339 — Data 4 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Zirri Ettore di Langhirano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Mayer Guido fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 26 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Vecchi Vittorio fu Candido — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 — Data: 30 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Salvadori Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1754 — Data: 26 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ucci Gennaro fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2373 — Data: 8 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cicala Stefano di Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 1° settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Monari Alfonso di Margherita — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16027 — Data: 3 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Malfatti Italia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1328 — Data: 20 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò lo ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Società per azioni Edilizia per il centro di Milano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7740 — Data: 21 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ceresa Amalia Flora fu Emilio in Valli — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 24 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pagliuca Salvatore fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 317 — Data: 19 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Signorini Giuseppe fu Ardelio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2354 — Data: 6 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria pro-

vinciale di Palermo — Intestazione: Pollino Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 601 — Data: 30 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Casillo Rosa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 febbraio 1951

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(708)

---

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 — Data: 27 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Ulivi Orazio di Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 11 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Roma Cleto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 1365.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data: 17 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Moriggi Stefano fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Pace Nicola fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 7860.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2277 — Data: 11 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Righi Alfonso fu Simone — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1329 — Data: 16 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Madonia Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 30 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Verzani Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10589 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Fava Guglielmo fu Claudio — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 378 — Data: 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Adamo Luigi di Adamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 2 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Coscia Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data: 28 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Banca Popolare di Reggio Calabria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 26 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Addis Abeba — Intestazione: Alberti Luigi fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 18.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 10 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Davide fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 751 — Data: 1° marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Frascione Libero fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1220 — Data: 2 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Terlizzi Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 gennaio 1951

(342) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Valenza Po (Alessandria), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: rio Anda;

ad *est*: strada provinciale Valenza-Solero; strada provinciale Alessandria-Pavia;

a *sud*: strada provinciale Valenza-Solero;

ad *ovest*: strada vicinale Re-la Ciossa; strada comunale Valenza-Villabella.

(741)

## Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione della Lugana (Brescia)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1950, registro n. 1, foglio n. 255, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio per l'irrigazione della Lugana », con sede in Sirmione (Brescia).

(742)

## Costituzione del Consorzio di bonifica tra i proprietari dei terreni costituenti la Baraggia Vercellese, con sede in Buronzo (Vercelli).

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, n. 3862, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1951, al registro n. 1, foglio n. 224, è stato costituito il Consorzio di bonifica tra i proprietari dei terreni costituenti la Baraggia Vercellese, con sede in Buronzo (Vercelli).

(743)

## Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Sangone (Torino)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 3117, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1951, al registro n. 64, foglio n. 118, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Sangone nel territorio dei comuni di Coazze, Giaveno, Trana e Reano in provincia di Torino.

(744)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a quindici posti di *vice segretario in prova* nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica.**

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la deliberazione presidenziale in data 16 novembre 1949, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione presidenziale 22 gennaio 1950, con la quale è stato provveduto alla proroga, a tutto il 15 marzo 1950, del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso;

Vista la deliberazione presidenziale 8 aprile 1950, con la quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 e successive modificazioni;

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso suddetto:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Montani dott. Renzo | punti | 97 |
| 2. De Lucia dott. Luigi | » | 94 |
| 3. Agostinelli dott. Armando | » | 92 |
| 4. Viterbo dott. Carlo | » | 90 |
| 5. Pinto dott. Luigi | » | 82 |
| 6. Mignozzi dott. Salvatore | » | 79 |
| 7. Mercati dott. Italo | » | 74 |
| 8. Tarantino dott. Anserigi, ex combattente | » | 73 |
| 9. Marcon dott. Ettore | » | 73 |

Roma, addì 14 febbraio 1951

*Il Presidente*: MAROI

(773)

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Concorso per esami a quindici posti di grado iniziale della categoria « B » nel ruolo organico del personale della Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).**

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a quindici posti del grado iniziale della categoria di concetto (*B*), nel ruolo organico del personale della Direzione generale della Società Italiana degli autori ed editori.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

*a*) sia cittadino italiano;

*b*) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

*c*) abbia sempre tenuto illibata condotta morale;

*d*) sia di sana e robusta costituzione, immune da imperfezioni o difetti fisici, tali la menomare la piena attitudine al servizio, salve le speciali disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra di cui al seguente art. 4, n. 3, del presente bando;

*e*) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di 35 anni, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo articolo 4;

*f*) sia provvisto del diploma di licenza di istituto medio superiore o titolo equipollente, rilasciato da una scuola governativa o pareggiata.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello di cui all'allegato *B* e firmate dagli aspiranti, dovranno — pena l'esclusione dal concorso — essere presentate direttamente oppure pervenire a mezzo posta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale della Società italiana degli autori ed editori Servizio del personale, in Roma, via Valadier, 37, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande sarà quella risultante dal protocollo della Direzione della Società italiana degli autori ed editori.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso la Società italiana degli autori ed editori e, in caso affermativo, l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione. Non è ammesso al concorso chi sia stato esonerato dal servizio per motivi disciplinari.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data del presente bando, il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite di età è elevato ad anni 40:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

*e*) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*f*) per i capi famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

*g*) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

*h*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di età è ulteriormente elevato:

*i*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*l*) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere *a*) ad *l*) sono cumulabili tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani residenti fuori del territorio della Repubblica.

3 Certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

L'Ente si riserva il diritto di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di propria fiducia i candidati che abbiano superato con successo le prove scritte.

Non saranno ammessi a sostenere le prove orali quei candidati che non si presenteranno a tale visita.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'aspirante che, a seguito della visita medica effettuata dal sanitario di fiducia dell'Ente, non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi a questa visita, è escluso dal concorso.

4. Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 85, dal competente ufficio del Casellario giudiziario e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta rilasciato, su carta da bollo da L 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno. Detto documento deve essere legalizzato dal prefetto.

6. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio dalla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportata la causa della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione attuale, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 lettera *f*), o il certificato sostitutivo del diploma stesso che contenga la esplicita dizione: « sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale ».

Del diploma originale come del certificato sostitutivo sarà sufficiente produrre copia autentica notarile debitamente legalizzata.

8. Fotografia con firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Per i certificati rilasciati da autorità residenti a Roma non è necessaria la legalizzazione della firma la parte del presidente del tribunale o del prefetto.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando.

I documenti scaduti si considerano come non presentati.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri enti o pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il diploma originale si trova.

La mancata presentazione, entro il termine fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti richiesti, come pure la presentazione di documenti scaduti di validità, determineranno la esclusione dal concorso.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima dell'inizio delle prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della graduatoria finale.

I candidati che prestano servizio di ruolo in altre categorie del personale della Società italiana degli autori ed editori dovranno presentare unicamente il titolo di studio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, di data posteriore a quella del presente bando, o, in mancanza, il mod. AI/19 rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposto alla vidimazione dell'Opera stessa;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*f*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*g*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

*h*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

*i)* i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *h*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La Direzione generale, dopo avere accertato il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti necessari giudicherà insindacabilmente della ammissibilità o meno al concorso degli aspiranti.

Dell'avvenuta ammissione verrà data agli interessati tempestiva comunicazione.

Ai concorrenti non in regola con i documenti, o dei quali sia esclusa la ammissione, saranno restituiti i documenti medesimi.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti in seguito, e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Gli esami saranno scritti e orali, secondo il programma di cui all'allegato *A*.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto una votazione media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna delle prove stesse.

La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di 6/10.

Art. 8.

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte e in quella orale, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria finale, ferme restando le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati che ne abbiano documentato il diritto, sarà data preferenza, a parità di voti, ai candidati che prestano servizio di ruolo in altre categorie del personale della Società italiana autori ed editori.

Inoltre, in sede di nomina, saranno tenute presenti, in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, le particolari provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra risultati idonei.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione della Società italiana autori ed editori, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti in prova al grado iniziale della categoria di concetto (*B*) a sensi dell'art. 11 del regolamento del personale con il trattamento economico pari a 2/3 dell'importo previsto dalle tabelle in vigore per il personale della Società italiana autori ed editori. Tale trattamento economico sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova, fino al termine del periodo di prova che non potrà essere inferiore a sei mesi.

Il candidato vincitore che dichiari di non accettare o che non prenda servizio entro il termine fissato dalla Società italiana autori ed editori, sarà considerato rinunciante alla nomina.

I concorrenti che abbiano superato gli esami, ottenendo l'idoneità, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

In caso di mancata accettazione della nomina, però, o di successiva mancata assunzione in servizio di qualcuno dei candidati vincitori saranno nominati altri candidati idonei, nell'ordine stabilito dalla graduatoria finale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della Società italiana autori ed editori a termine dell'art. 6 del regolamento del personale, con successivo provvedimento da pubblicarsi sul bollettino della Società italiana autori ed editori.

Art. 11.

Per i viaggi ed ogni altra spesa che i concorrenti sosterranno per partecipare al concorso, la Società italiana autori ed editori non corrisponderà alcun rimborso.

Art. 12.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino della Società italiana autori ed editori.

Nel bollettino della Società italiana autori ed editori verranno pubblicati l'esito del concorso e la relativa graduatoria.

Roma, addì 15 febbraio 1951

*Il presidente*: VINCIGUERRA

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

*Prove orali*

Parte I.

Istituzioni di diritto civile e istituzioni di diritto pubblico.

Parte II.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prove orali

1. Le materie delle prove scritte.
2. Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in specie.
3. Storia della letteratura italiana (secondo il programma per le scuole medie).
4. Principi di statistica metedologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
5. Ordinamento attribuzioni e funzioni della Società italiana autori ed editori; legislazione sul diritto d'autore ed in materia di diritti erariali sugli spettacoli (legge 22 aprile 1941, n. 633 e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni).

---

ALLEGATO *B*

Data . . . .

*Alla Società Italiana degli Autori ed Editori*
*Direzione generale - Servizio del personale*
ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza del bando di concorso pubblicato da codesta Società, per quindici posti del grado iniziale della categoria di concetto (*B*) nel ruolo organico del personale della Direzione generale fa domanda di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni del bando.

Attesta altresì di $\frac{\text{non avere mai}}{\text{avere già}}$ prestato servizio presso la Società italiana degli autori ed editori (1). .

Unisce una distinta riepilogativa dei documenti allegati alla presente domanda (2).

Distinti saluti.

Firma . . . . . . . . .
Indirizzo . . . . . . . . .

---

(1) Indicare eventualmente l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione dal servizio.

(2) Accludere i prescritti documenti, riepilogandoli in apposita distinta in doppia copia e secondo l'ordine previsto dal bando.

(787)

---

**Concorso per esami a venti posti di grado iniziale della Categoria « B » nel ruolo organico del personale delle agenzie principali della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).**

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a venti posti del grado iniziale della categoria di concetto (*B*), nel ruolo organico del personale delle agenzie principali della Società italiana degli autori ed editori.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta morale;

d) sia di sana e robusta costituzione, immune da imperfezioni o difetti fisici, tali da menomare la piena attitudine al servizio, salve le speciali disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra di cui al seguente art. 4, n. 3, del presente bando;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di 35 anni, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4;

f) sia provvisto del diploma di licenza di istituto medio superiore o titolo equipollente, rilasciato da una scuola governativa o pareggiata.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello di cui all'allegato *B* e firmate dagli aspiranti, dovranno — pena l'esclusione dal concorso — essere presentate direttamente oppure pervenire a mezzo posta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale della Società italiana degli autori ed editori — Servizio del personale — in Roma, via Valadier, 37, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande sarà quella risultante dal protocollo della Direzione della Società italiana degli autori ed editori.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso la Società italiana degli autori ed editori e, in caso affermativo, l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione. Non è ammesso al concorso chi sia stato esonerato dal servizio per motivi disciplinari.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data del presente bando, il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 10 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di età è ulteriormente elevato:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere a) ad l) sono cumulabili tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani residenti fuori del territorio della Repubblica.

3. - Certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

L'Ente si riserva il diritto di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di propria fiducia i candidati che abbiano superato con successo le prove scritte.

Non saranno ammessi a sostenere le prove orali quei candidati che non si presenteranno a tale visita.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'aspirante che, a seguito della visita medica effettuata dal sanitario di fiducia dell'Ente, non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi a questa visita, è escluso dal concorso.

4. - Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 85, dal competente ufficio del Casellario giudiziario e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. - Certificato di buona condotta rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno. Detto documento deve essere legalizzato dal prefetto.

6. - Copia della stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio dalla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportata la causa della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione attuale, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 lettera *f*), o il certificato sostitutivo del diploma stesso che contenga la esplicita dizione: « sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale ».

Del diploma originale come del certificato sostitutivo sarà sufficiente produrre copia autentica notarile debitamente legalizzata.

8. Fotografia con firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Per i certificati rilasciati da autorità residenti a Roma non è necessaria la legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando.

I documenti scaduti si considerano come non presentati.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri enti o pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato rilasciato dalla amministrazione presso la quale il diploma originale si trova.

La mancata presentazione, entro il termine fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti richiesti, come pure la presentazione di documenti scaduti di validità, determineranno la esclusione dal concorso.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima dell'inizio delle prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della graduatoria finale.

I candidati che prestano servizio di ruolo in altre categorie del personale della Società italiana degli autori ed editori dovranno presentare unicamente il titolo di studio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, di data posteriore a quella del presente bando, o, in mancaza, il mod. AI/19 rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposto alla vidimazione dell'Opera stessa;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*f*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*g*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

*h*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

*i*) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *h*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La Direzione generale, dopo avere accertato il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti necessari giudicherà insindacabilmente della ammissibilità o meno al concorso degli aspiranti.

Dell'avvenuta ammissione verrà data agli interessati tempestiva comunicazione.

Ai concorrenti non in regola con i documenti, o dei quali sia esclusa l'ammissione, saranno restituiti i documenti medesimi.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti in seguito, e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Gli esami saranno scritti e orali, secondo il programma di cui all'allegato *A*.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto una votazione media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna delle prove stesse.

La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di 6/10.

Art. 8.

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte e in quella orale, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria finale, ferme restando le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati che ne abbiano documentato il diritto, sarà data preferenza, a parità di voti, ai candidati che prestano servizio di ruolo in altre categorie del personale della Società italiana degli autori ed editori.

Inoltre, in sede di nomina, saranno tenute presenti, in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, le particolari provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra risultati idonei.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti in prova al grado iniziale della categoria di concetto (*B*) a sensi dell'art. 11 del regolamento del personale con il trattamento economico pari a 2/3 dell'importo previsto dalle tabelle in vigore per il personale della Società italiana degli autori ed editori. Tale trattamento economico sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio in prova, fino al termine del periodo di prova che non potrà essere inferiore a sei mesi.

Il candidato vincitore che dichiari di non accettare o che non prenda servizio entro il termine fissato dalla Società italiana degli autori ed editori, sarà considerato rinunciante alla nomina.

I concorrenti che abbiano superato gli esami, ottenendo l'idoneità, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

In caso di mancata accettazione della nomina, però, o di successiva mancata assunzione in servizio di qualcuno dei candidati vincitori, saranno nominati altri candidati idonei, nell'ordine stabilito dalla graduatoria finale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della Società italiana degli autori ed editori a termine dell'art. 6 del regolamento del personale, con successivo provvedimento da pubblicarsi sul bollettino della Società italiana degli autori ed editori.

Art. 11.

Per i viaggi ed ogni altra spesa che i concorrenti sosterranno per partecipare al concorso, la Società italiana degli autori ed editori non corrisponderà alcun rimborso.

Art. 12.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino della Società italiana degli autori ed editori.

Nel bollettino della Società italiana degli autori ed editori verranno pubblicati l'esito del concorso e la relativa graduatoria.

Roma, addì 15 febbraio 1951

*Il presidente*: VINCIGUERRA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

*Prove scritte*

Parte I.

Istituzioni di diritto civile e istituzioni di diritto pubblico o nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte II.

Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in specie.

*Prove orali.*

1. Le materie delle prove scritte.
2. Principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
3. Ordinamento attribuzioni e funzioni della Società italiana degli autori ed editori; legislazione sul diritto di autore ed in materia di diritti erariali sugli spettacoli (legge 22 aprile 1941, n. 633 e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni).

ALLEGATO *B*

Data .

*Alla Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione generale - Servizio del personale* — ROMA

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso pubblicato da codesta Società per venti posti del grado iniziale della categoria di concetto (*B*) nel ruolo organico del personale delle Agenzie principali fa domanda di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni del bando.

Attesta altresì di $\frac{\text{non avere mai}}{\text{avere già}}$ prestato servizio presso la Società italiana degli autori ed editori (1)

Dichiara infine che raggiungerà a sue spese qualsiasi sede ove sarà destinato a prestare servizio.

Unisce una distinta riepilogativa dei documenti allegati alla presente domanda (2).

Distinti saluti.

Firma

Indirizzo . .

(1) Indicare eventualmente l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione dal servizio.

(2) Accludere i prescritti documenti, riepilogandoli in apposita distinta in doppia copia e secondo l'ordine previsto dal bando.

(788)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Diario delle prove di esame scritta e pratica del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) specializzazione in selvicoltura.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove di esame scritta e pratica della specializzazione in selvicoltura del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 23 e 24 febbraio 1951, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1951

*Il Ministro*: SEGNI

(752)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di archivista di Stato (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo successivo, registro n. 15 Interno, foglio n. 20, col quale venne bandito un concorso per tre archivisti di Stato in prova (gruppo *A*) riservato al personale di ruolo dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro n. 38 Interno, foglio n. 95, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo, registro n. 41 Interno, foglio n. 171, con il quale venne nominato un membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali delle operazioni della suddetta Commissione;

Visto l'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per tre posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, nel modo seguente:

1. Poluzzi dott. Bruno, media prove scritte 7,55; media prova orale 8,35; punto prova facoltativa lingue estere 0,10; totale 16;
2. Gentile dott. Amelia, media prove scritte 7; media prova orale 7,85; punto prova facoltativa lingue estere 0,15; totale 15;
3. Capograssi dott. Maria Luisa, media prove scritte 7,50; media prova orale 6; totale 13,50.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1950

*Il Ministro*: SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1951*
*Registro Interno n. 2, foglio n. 137.* — VILLA

(753)

## PREFETTURA DI SONDRIO

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto 16 giugno 1947, n. 12277/San., modificato con decreto 14 giugno 1949, n. 12633/San., con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Ritenuto che l'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 20400/I/AG/151 dell'8 marzo 1949, ha esaurito i propri lavori;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso indetto con decreto 16 giugno 1947, n. 12277/San. per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Corsi dott. Tullio | punti 106,450 | su 150 |
| 2. Motta dott. Bernardo | » 92,321 | » |
| 3. Rimoldi dott. Arturo | » 87,966 | » |
| 4. Guerra dott. Antonio | » 87,572 | » |
| 5. Frosio dott. Giuseppe | » 82,663 | » |
| 6. Maggi dott. Carlo | » 78,707 | » |
| 7. Cianelli dott. Quinzio | » 71,203 | » |
| 8. Iometti dott. Renzo | » 71,122 | » |
| 9. Corbetta dott. Luigi | » 69,746 | » |
| 10. Campagnoli dott. Dalmo | » 69,728 | » |
| 11. Ghezzi dott. Pietro | » 69,340 | » |
| 12. Magnani dott. Guido | » 69,310 | » |
| 13. Cerri dott. Ernesto | » 68,522 | » |
| 14. Luraschi dott. Ottorino | » 62,593 | » |
| 15. Rossasco dott. Pietro | » 60,701 | » |
| 16. Copaloni dott. Ugo | » 60,393 | » |
| 17. Ceresa dott. Silvio | » 59,956 | » |
| 18. Puricelli dott. Alessandro | » 58,746 | » |
| 19. Brugnoni dott. Luigi | » 52,500 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 5 febbraio 1951

*Il prefetto*: MAZZANTI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai cinque posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia, di cui al decreto prefettizio 16 giugno 1947 n. 12277/div. San., successivamente modificato con decreto 14 giugno 1949, n. 12633/San.;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio, di cui al decreto prefettizio 16 giugno 1947, n. 12277/San., successivamente modificato con decreto 14 giugno 1949, n. 12633/San. per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Corsi dott. Tullio: Sondrio;
2) Motta dott. Bernardo: Talamona;
3) Rimoldi dott. Arturo: Berbenno;
4) Guerra dott. Antonio: Ardenno;
5) Frosio dott. Giuseppe: Teglio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati vincitori.

Sondrio, addì 5 febbraio 1951

*Il prefetto*: MAZZANTI

(666)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.